Camera di Commercio Lucca

REGOLAMENTO CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI E L'USO DI STRUMENTI AVANZATI DI ICT

SOMMARIO

Art. 1 – Finalità, fondi a disposizione e regime applicabile
Art. 2 – Requisiti generali di ammissibilità
Art. 3 – Spese ammissibili
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda e termini
Art. 5 – Procedimento
Art. 6 – Inammissibilità e revoca
Art. 7 – Controlli
Art. 8 – Privacy
Art. 9 – Ricorso
Art. 10 – Norma transitoria

Art. 1 – Finalità, fondi a disposizione e regime applicabile

La Camera di Commercio di Lucca, nell'ambito delle azioni a sostegno dello sviluppo di reti e di servizi ICT avanzati, intende favorire lo sviluppo sia della infrastruttura di Rete Evoluta a Larga Banda (RELB) in fibra ottica che di altre infrastrutture di connessione a larga banda che permettono di superare il cosiddetto digital divide "di secondo livello" e di sviluppare servizi web avanzati, quali videosorveglianza, assistenza sulle macchine in remoto, nuove modalità di marketing, telefonate VoIP, etc.). L'azione della Camera si inserisce nell'ambito del progetto coordinato dalla Provincia di Lucca che, in partnership con Telecom Italia, ha realizzato una rete secondo il modello FTTH-Fiber To The Home, rete di nuova generazione con capacità molto elevate (da 10 a 100 Mbps con una banda minima garantita di almeno 2 Mbps), per un'utenza potenziale di oltre 1.000 imprese.. Il progetto camerale intende inoltre sostenere investimenti relativi a soluzioni di commercio elettronico che consentano la gestione completa di una transazione o di un ordine fino alla gestione del pagamento (e-commerce). La misura è cofinanziata dall'Accordo 2012 Unioncamere - Ministero dello Sviluppo Economico. Gli investimenti consentiti sono relativi a:

- infrastrutture per il collegamento dell'ultimo miglio;
- attivazione del servizio di banda larga;
- canone per il primo anno di utilizzo del servizio di banda larga;
- attivazione di soluzioni di commercio elettronico.

L'intervento è erogato in base alle disponibilità previste dal bilancio camerale, fino ad esaurimento dei fondi, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ed è erogato in regime de minimis. Gli importi massimi degli aiuti concedibili in tale regime ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali (quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due precedenti) sono:

- € 200.000,00 per le imprese che non operano in uno dei settori sotto indicati (Regolamento CE 1407/2013);
- € 100.000,00 per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada (Regolamento CE 1407/2013);
- € 15.000,00 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (Regolamento CE 1408/2013);
- € 30.000,00 per le imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento CE 875/2007);
- € 500.000,00 nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG (Regolamento 360/2012).

I limiti previsti comprendono qualsiasi contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto de minimis, indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi dei sopraccitati Regolamenti.

Art. 2 – Requisiti generali di ammissibilità

Sono ammesse al contributo le microimprese, piccole imprese e medie imprese (in breve PMI), così come definite dall'Art. 2, paragrafo 1, n. 7 ed Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, in possesso dei seguenti requisiti, che devono permanere almeno fino al momento della concessione del contributo:

- con sede legale e/o operativa in provincia di Lucca;
- che abbiano effettuato l'investimento presso la sede o le unità locali produttive situate in Provincia di Lucca;
- in regola con il pagamento del diritto annuale;
- attive e in regola con la comunicazione di inizio attività e con le abilitazioni previste per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- senza protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni;
- che non siano in stato di liquidazione coatta o volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, o che non abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
- non beneficiarie di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese ammissibili sostenute;
- non controllate e/o partecipate da aziende pubbliche;
- non destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto incompatibile o illegale con il mercato comune, come disposto dall'art. 1 par. 6 a) del Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
- che abbiano provveduto al saldo di somme dovute a qualsiasi titolo alla Camera di Commercio di Lucca, a Lucca Promos scrl o a Lucca Intec.

I consorzi sono ammessi solo nella misura in cui essi stessi, e non una parte o la totalità dei soci, abbiano effettuato l'investimento destinato alla propria sede o unità locale produttiva.

Art. 3 – Spese ammissibili

Il contributo di cui al presente Regolamento è concesso per tre tipologie di spese:

1. spese di attivazione servizio di connettività: si intendono quelle spese sostenute una tantum, quali, ad esempio quelle relative alla realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche (lavori di fornitura, posa, attestazione, collaudo dei cavi etc.), oppure quelle relative alla dotazione e installazione degli apparati necessari (ad es. apparato di accesso, router, etc anche se integrati con altre funzioni, antenna, parabola). In particolare tali spese sono riferite all'attivazione, da parte di un soggetto che attualmente sia del tutto sprovvisto di connessione Internet o fruisca di un servizio con prestazioni inferiori , del servizio di connettività a banda larga con le seguenti caratteristiche:
   - velocità minima simmetrica almeno pari a 10 Mbps con banda minima garantita almeno pari a 2 Mbps in caso di tecnologie in fibra ottica FTTH;
   - velocità minima in downstream e upstream almeno pari a 4 Mbps con banda minima garantita almeno pari a 1 Mbps in caso di tecnologie in rame o radio;
2. canone, o maggior canone rispetto a quello della connessione già in essere, del primo anno di utilizzo del servizio di connettività e del noleggio degli apparati necessari;
3. spese di attivazione o implementazione di soluzioni di commercio elettronico: si intendono quelle spese di acquisto e/o vendita di beni e servizi attraverso il web ricorrendo a server sicuri, con servizi di pagamento on line (autorizzazioni per il pagamento con carta di credito), in linea con quanto previsto dall'Agenda Digitale Italiana, nell'ambito di accordi di sistema sottoscritti da Unioncamere, ovvero:
   - implementazione di sistemi per il pagamento online con carte di credito (B2C);
   - acquisto di sistemi di tracking online dell'ordine e/o della spedizione di beni/servizi;
   - attivazione di servizi software di customer care (CRM, etc).

Sono escluse le seguenti spese:

- costi per servizi o apparati non afferenti l'attivazione e la fruibilità del servizio di connettività (ad es. switch, server, centralini telefonici, firewall);
- gli investimenti effettuati in leasing e in altre forme assimilabili al contratto di locazione, ad eccezione delle spese relative al "canone del servizio";
- gli investimenti in beni usati;
- di attivazione dei cosiddetti "siti vetrina" che non prevedono soluzioni di commercio elettronico.
- i servizi resi da soggetti controllati, collegati, partecipati e di emanazione delle imprese richiedenti o aventi legali rappresentanti, amministratori o soci in comune.

I massimali riconosciuti sono i seguenti:

- il contributo massimo erogabile per ciascuna domanda è pari al 50% dell'investimento sostenuto, per un massimo di € 3.000,00;
- il contributo massimo annuo erogabile ammonta ad € 6.000,00 per azienda.

Si specifica, infine, che:

- l'entità del contributo camerale è calcolata sulle fatture di spesa ammissibili al netto dell'IVA e che tutte le somme indicate si riferiscono all'imponibile;
- l'oggetto delle fatture deve essere chiaramente riferito alla check list e a una delle tipologie di spesa dettagliatamente descritte al comma 1, punti 1., 2., 3.;
- i pagamenti devono essere effettuati a mezzo bancomat, bonifici, carte di credito o assegni non trasferibili.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda e termini

Le domande devono essere compilate ed inviate alla Camera di Commercio di Lucca, esclusivamente tramite la piattaforma Web Telemaco (http://webtelemaco.infocamere.it) - Servizi e-gov - Contributi alle imprese, seguendo le modalità di compilazione, di salvataggio e di firma dei file disponibili sul sito web camerale www.lu.camcom.it/content.php?p=1.11. I documenti da allegare alla pratica sono i seguenti:

- **Modello base** generato dal sistema, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
- **Allegati al modello base** firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato:
  1. modulo di domanda + autocertificazioni + relazione descrittiva (con precisazione delle caratteristiche della connettività e dei servizi sia preesistenti che nuovi);
  2. unico documento pdf contenente:
     - copia delle fatture (sia dei canoni e servizi preesistenti che dei nuovi);
     - copia dei documenti di pagamento delle spese sostenute (bonifici, assegni o altra documentazione bancaria da cui risulti la relativa uscita);
  3. (eventuale) procura a soggetto intermediario + copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente;

La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di emissione dell'ultima fattura o di altro documento di spesa ammissibile.

Art. 5 - Procedimento

Il procedimento amministrativo inizia con la data di ricezione della domanda, che coincide con la data di protocollazione: il richiedente riceve notifica di avvenuta ricezione e di avvio del procedimento.

Il Responsabile del Procedimento è Maido Niccolai – Ufficio Brevetti, Marchi e Innovazione Tecnologica

(telefono, fax, mail: http://www.lu.camcom.it/contatti.php).

In caso di domanda incompleta o irregolare e di domanda non sanabile, l'ufficio sospende il procedimento e richiede contestualmente l'integrazione o la regolarizzazione della domanda e, nel caso di non sanabilità, comunica i motivi che ne impediscono l'accoglimento. Il richiedente ha 15 giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione della comunicazione tramite PEC, per produrre integrazioni, chiarimenti, osservazioni: decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile. Nel caso di irregolarità non sanabile, dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di avvio dello stesso:

- la conclusione positiva dell'istruttoria comporterà la concessione del contributo e la sua successiva liquidazione;
- la conclusione negativa dell'istruttoria comporterà la dichiarazione di inammissibilità o di revoca del contributo, secondo le specifiche previste dall'Art. 6.

Art. 6 – Inammissibilità e revoca

Sono dichiarate inammissibili, con comunicazione tempestivamente inviata al richiedente, le domande:

- presentate da imprese che non hanno i requisiti di ammissibilità di cui all'Art. 2;
- aventi ad oggetto spese non riconosciute ai sensi dell'Art. 3;
- presentate con modalità diversa, mancanti della documentazione e fuori dal termine previsto dall'Art. 4;
- a seguito dell'accertamento dell'esito negativo dei controlli a campione o della mancata esibizione dei documenti originali, secondo quanto previsto dall'Art. 7.

Qualora, tra la fase di concessione del contributo e quella di liquidazione, venga accertata l'esistenza di una qualsiasi delle cause di inammissibilità di cui ai commi precedenti, il contributo viene revocato.

Art. 7 – Controlli

L'ufficio incaricato dall'attività istruttoria, secondo il disposto dell'Art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlla la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (rese ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 445/2000) come previsto dall'Art. 7 del Regolamento Disciplinante l'attività Amministrativa e i Procedimenti Amministrativi della Camera di Commercio di Lucca, riservandosi di richiedere l'esibizione dell'originale della documentazione di spesa allegata dai richiedenti o eventuale documentazione aggiuntiva.

Ai sensi degli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti alla concessione del contributo ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali previste dallo stesso decreto.
La Camera di Commercio di Lucca procederà, altresì, alla revoca delle agevolazioni qualora risulti l'impossibilità di effettuare i controlli di cui sopra per cause imputabili all'impresa.

In caso di revoca del finanziamento, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio di Lucca dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Art. 8 – Privacy

La Camera di Commercio di Lucca informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la domanda di finanziamento viene resa e in conformità ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria: il trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell' Art. 18 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di proseguire con l'istruttoria della domanda. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e comunitarie, in conformità alla normativa sugli Aiuti di Stato. L'interessato potrà esercitare i diritti specificatamente previsti all'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Lucca.

Art. 9 - Ricorso

Avverso la decisione negativa o di parziale accoglimento della richiesta, può essere proposto ricorso al TAR od, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla data di ricezione della comunicazione.

Art. 10 – Norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 1° luglio 2014.